

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica  
Area Interdipartimentale 3 - Affari Giuridici  
Servizio 1 Personale dipendente S.S.R.

Prot. n. A.I. 3 - S.1 67275

Palermo

11/9/2012

OGGETTO: Accordo quadro con l'Università di Catania in attuazione dell'art. 14 comma 6 del Protocollo d'intesa di cui al D.A. n. 645 del 4 marzo 2010.

Al Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di  
Catania

Al Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico - Vittorio Emanuele  
Catania

In riferimento all'accordo quadro indicato in oggetto, i Ministeri della Salute e dell'Economia, con nota e-mail n. 113-P del 28 giugno scorso, anche a seguito di un esposto delle organizzazioni sindacali del comparto universitario di Catania, hanno chiesto l'acquisizione, con carattere di urgenza, di chiarimenti sugli effetti finanziari derivanti dall'iniziativa assunta.

In tale nota, rilevato che gli accordi quadro in argomento non sono stati trasmessi dalla Regione ai Ministeri affiancanti, nell'ambito dell'attività di verifica dell'attuazione dei programmi operativi adottati in prosecuzione del piano di rientro dai deficit sanitari, gli stessi dicasteri evidenziavano, in via preliminare che, in sede di esame dei protocolli d'Intesa Regione - Università, in riferimento all'articolo 14, con parere ministeriale prot. 273-P del 27/9/2010, era stato espressamente rilevato che *"tenuto conto dell'attuale generica previsione della norma in ordine a tale aspetto, al fine di evitare una duplicazione di oneri, deve restare inteso che le predette modalità dovranno prevedere, che contestualmente all'assorbimento in questione, si provvederà alla corrispondente riduzione degli organici delle Università interessate al passaggio del personale nonché al trasferimento delle relative risorse finanziarie all'AOU"*.

Nella stessa nota è stato evidenziato altresì che il riferimento operato nei suddetti accordi quadro all'articolo 70, comma 12, del D.Lgs n. 165/2001 - ai sensi del quale l'amministrazione che utilizza il personale dipendente da altre amministrazioni è tenuta a rimborsare l'onere per il trattamento fondamentale - non è pertinente, in quanto non riferibile alle specifiche fattispecie in questione, stante, tra l'altro, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 517/1999, secondo cui *"al sostegno economico finanziario delle attività svolte dalle Aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario nazionale ... alle attività occorrenti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente...."*.

Pertanto, secondo i Ministeri affiancanti, l'eventuale applicazione di detta norma ai rapporti Università - A.O.U., in relazione all'impiego in ambito assistenziale di personale universitario, comporterebbe l'insorgenza di maggiori oneri a carico del SSR tenuto conto che, ai sensi della vigente normativa anche contrattuale (articolo 28 CCNL Università 2002/2005), il trattamento economico fondamentale di detto personale, nonché la pertinente indennità di ateneo, sono a carico dell'Università, dovendo il S.S.N. garantire esclusivamente il finanziamento dell'indennità perequativa prevista dall'articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979.

Analoghe considerazioni sono state sollevate in ordine al riferimento operato negli accordi in questione all'articolo 31 del D.Lgs. n. 165/2001.

A tale richiesta di chiarimenti questo Assessorato ha fornito un puntuale, circostanziato e documentato riscontro, allegando gli accordi quadro ed i relativi decreti assessoriali di approvazione.

In sede di riunione congiunta del 24 luglio scorso il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, ha rilevato che ~~"l'iniziativa determina maggiori oneri e contravverrebbe sostanzialmente alle prescrizioni espresse con parere ministeriale prot. 273 - P del 27/9/2010, secondo cui l'assorbimento del personale in questione da parte del SSR, ove attuato, deve essere associato sia alla riduzione degli organici delle Università sia al passaggio delle relative risorse finanziarie all'AOU. Inoltre vanno approfonditi gli aspetti riguardanti gli effetti che detto passaggio comporta sulle dotazioni organiche aziendali e sui relativi tetti di spesa. Pertanto, in riferimento ai protocolli riguardanti tale ultimo profilo occorre tener conto anche dell'iniziativa in esame e degli effetti che la stessa determinerà sulle spese di personale"~~.

Conseguentemente, il Tavolo tecnico ed il Comitato permanente hanno invitato la Regione a revocare gli accordi intercorsi con le Università di Catania, Palermo e Messina in attuazione dell'articolo 14, comma 6 dei rispettivi Protocolli d'intesa, in quanto in aperto contrasto con il Piano di rientro e la legislazione vigente, poiché trasferiscono indebitamente al S.S.R. (per la parte concernente il trattamento fondamentale del personale in argomento) costi che la normativa vigente pone a carico dell'Università senza il trasferimento delle relative risorse ed, inoltre, non vi è assicurazione circa la contestuale riduzione degli organici delle Università.

Tale posizione è stata confermata anche in sede di tavolo "sanità e previdenza" nell'ambito dei lavori relativi al piano di stabilizzazione della Regione Siciliana nel corso della riunione del 2 agosto scorso.

In riferimento a quanto rilevato dai Ministeri, è appena il caso di evidenziare che la Regione in atto è tenuta all'attuazione del programma operativo 2010/2012 che costituisce, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, prosecuzione del Piano di rientro 2007/2009, al cui progressivo completamento è subordinata l'erogazione da parte dello Stato delle residue spettanze economiche ammontanti, in relazione alla messa a norma dei Protocolli d'intesa con le Università, a 320 mln di euro.

L'accordo attuativo del Piano di Rientro, all'art. 3, che disciplina le modalità di affiancamento della Regione, prevede al comma 6 che i provvedimenti regionali di spesa e di programmazione sanitaria, ivi compresi quelli relativi alle consistenze del personale delle aziende ed al trattamento economico fondamentale ed accessorio dello stesso, debbano essere sottoposti alla preventiva approvazione dei Ministeri della Salute e dell'Economia.

Ciò premesso, considerato che i Ministeri affiancanti - ai sensi del citato comma 6 dell'art 3 dell'accordo attuativo del Piano di Rientro - non hanno approvato gli accordi quadro, questo Assessorato, per l'effetto, procederà a revocare in autotutela i rispettivi decreti assessoriali di approvazione e tutti i relativi atti presupposti.

Posto quanto sopra, avuto riguardo alla circostanza che codesti Enti hanno autonomamente definito apposita intesa per il trasferimento della titolarità giuridica del rapporto di lavoro del suddetto personale - della cui avvenuta stipula si è appreso, non in esito all'onere di informazione previsto dall'accordo quadro, ma a seguito della notificazione di n. 112 atti stragiudiziali di diffida dei dipendenti universitari coinvolti e della successiva proposizione avverso la stessa intesa di un ricorso al TAR Sicilia da parte delle OO.SS. del comparto università - si fa presente che il trasferimento del rapporto di lavoro del personale deve essere necessariamente corredato dal passaggio delle relative risorse finanziarie dall'Ateneo all'A.O.U..

In assenza del passaggio delle risorse finanziarie e nelle more della definizione del summenzionato contenzioso, codesta Azienda dovrà iscrivere in bilancio a credito nei confronti dell'Università tutte le somme già erogate e che saranno erogate in favore dei dipendenti in argomento.

L'ASSESSORE  
Dr. Massimo Russo